



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto da IVASS
EMILIO BARUCCI	Membro scelto da IVASS
ILARIA RIVA	Componente designato dagli intermediari assicurativi
FRANCESCO ZAMPINO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ILARIA RIVA

Riunione del 25/06/2026

FATTO

Con ricorso presentato all'Arbitro Assicurativo in data 8 febbraio 2026 (e reclamo presentato il 19 dicembre 2025), il ricorrente affermava di avere richiesto all'intermediario convenuto, in forza di un servizio di garanzia *post* vendita da questi gestito, la riparazione di un guasto occorso al proprio veicolo, e che l'intermediario avrebbe rigettato la richiesta adducendo dapprima come motivazione che il veicolo non era stato sottoposto a interventi di manutenzione secondo quanto previsto dalle Clausole Particolari del Programma di Garanzia e, successivamente, che la causa del guasto era da attribuirsi all'usura, come emerso da una perizia eseguita sul veicolo.

Il ricorrente chiede all'AAS di condannare l'intermediario al rimborso di quanto pagato per la riparazione del guasto e delle spese sostenute per poter usufruire di un'auto a noleggio nel periodo di indisponibilità del proprio automezzo.

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso sia in quanto presentato da soggetto non legittimato (ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, di seguito "Decreto"), sia perché avente ad oggetto una controversia non derivante dalla conclusione di un contratto di assicurazione (ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) del Decreto), bensì



derivante da un servizio di assistenza riconducibile a una garanzia convenzionale post-vendita.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto al rimborso delle spese sostenute da parte ricorrente in occasione del guasto alla propria autovettura, la cui richiesta è stata indirizzata all'intermediario convenuto.

La pretesa trova fondamento in un servizio di assistenza post-vendita correlato all'acquisto di un autoveicolo usato, gestito da una società di servizi incaricata dal venditore, e in forza del quale le richieste di riparazione dovevano essere indirizzate all'intermediario convenuto.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha aderito a un programma di garanzia, che trova la propria fonte in un "contratto di prestazione di servizi per la gestione della garanzia convenzionale" stipulato da una società specializzata nei servizi di assistenza post-vendita del settore *automotive* da una parte, e dal venditore di autoveicoli presso il quale il ricorrente ha acquistato l'autovettura usata dall'altra. Con tale contratto, il venditore dava mandato alla società di prestazione di servizi di gestire per proprio conto la garanzia convenzionale offerta ai propri clienti, verso un corrispettivo da calcolarsi in base al numero di veicoli aderenti al programma.

Attraverso tale garanzia convenzionale di assistenza *post-vendita* venivano erogate agli acquirenti prestazioni diversificate, quali soccorso stradale, trasporto, riparazioni dei guasti e servizi accessori. L'intermediario convenuto, in particolare, è incaricato della gestione delle richieste di riparazione guasti, secondo le condizioni e nei limiti del contratto.

Ciò premesso, in via preliminare, questo Collegio ritiene opportuno pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'Arbitro, sollevata dall'intermediario.

L'eccezione appare fondata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto "sono rimesse alla cognizione dell'Arbitro Assicurativo le controversie derivanti da un contratto di assicurazione, aventi le caratteristiche di cui al comma 3".

Sulla delimitazione della competenza per materia questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi (Decisione AAS n. 442 del 9 giugno 2026), statuendo che dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del Decreto (che, nel fissare la competenza per valore, fa riferimento a tutti i contratti stipulati nell'esercizio dei rami di cui all'art. 2, comma 1 e 3, del codice delle assicurazioni private – di seguito "CAP") e dell'art. 1, comma 1, lett. ss), CAP (che indica i "prodotti assicurativi" come "tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2"), emerge che la disciplina regolamentare deve ritenersi riferita a tutti i prodotti assicurativi emessi nell'esercizio dell'attività assicurativa, così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. c), CAP, quale attività di "assunzione e gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione".



Nella vicenda in esame, si è in presenza di un contratto di prestazione di servizi di assistenza *post-vendita* riconducibile a un rapporto di mandato intercorrente tra la società di servizi e il venditore di veicoli usati.

Il predetto contratto di servizi, pertanto, non solo non integra la fattispecie di cui all'art. 1882 cod. civ., ma neppure appare inquadrabile nell'ambito dei prodotti assicurativi, mancandone i presupposti.

In tale prospettiva rileva altresì l'art. 346, comma 1, CAP il quale, nel delimitare l'ambito delle attività delle imprese di assicurazione, distingue tra attività assicurativa in senso proprio e attività diverse o accessorie, e precisamente afferma che "non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza: a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto". In tal senso, si esprime pure l'art. 5, Reg. ISVAP 16 marzo 2009, n. 29, ove, al comma 4, si stabilisce che: "Non costituiscono attività assicurativa le prestazioni di assistenza, di manutenzione e di riparazione offerte dal venditore di beni di consumo ai propri clienti, anche a fronte di un corrispettivo anticipato, in assenza di elementi tipici del rapporto assicurativo quali, in particolare, l'organizzazione imprenditoriale basata sulla comunione dei rischi e la determinazione del corrispettivo su basi tecnico-assicurative".

Tale ricostruzione della fattispecie è conforme all'orientamento già fatto proprio da questo Arbitro (Decisione AAS n. 442 del 9 giugno 2026), nonché dalla giurisprudenza di merito, che ha qualificato una fattispecie negoziale analoga a quella qui in esame in termini di contratto atipico di garanzia, col quale un soggetto, dietro corrispettivo, accetta di trasferire (anche) su di sé - ed a favore, di volta in volta, dei terzi acquirenti dei veicoli usati - la garanzia propria del venditore, non riconducibile a un contratto di assicurazione (Corte d'Appello Milano, Sez. IV, 22/06/2021, n. 1937). Si legge nella citata sentenza: "Assumendo infatti (...) la identica prestazione dovuta dal venditore (e non già quindi semplicemente garantendo l'adempimento di una obbligazione altrui) non si dà luogo ad un trasferimento del rischio, ma all'affiancarsi di un nuovo al vecchio debitore".

Sulla base dei rilievi che precedono, questo Collegio ritiene che la controversia esula dall'ambito oggettivo di competenza per materia dell'Arbitro Assicurativo, attenendo all'esecuzione di un contratto di servizi. Il ricorso è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) del Decreto. L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia assorbe l'esame delle ulteriori eccezioni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA